



REGIONE ABRUZZO

**Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università
Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti**

POR FESR Abruzzo 2014-2020

ASSE III – Competitività del sistema produttivo

Linea di azione 3.2.1 *“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”*

Avviso Pubblico per

“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Area di crisi complessa Vibrata – Tronto - Piceno riconosciuta dal MISE con Decreto del 10 febbraio 2016”

Dotazione finanziaria 5.000.000,00 Euro

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.



SOMMARIO

- Art. 1 – Riferimenti Normativi
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Obiettivo e Finalità dell' Avviso
- Art. 4 – Adempimenti rispetto della condizionalità ex ante Aiuti di Stato
- Art. 5 – Localizzazione e Dotazione finanziaria
- Art. 6 – Soggetti Beneficiari, Requisiti di ammissibilità e Cause di esclusione
- Art. 7 – Progetti finanziabili
- Art. 8 – Contributo concedibile
- Art. 9 – Divieto di cumulo
- Art. 10 – Spese ammissibili
- Art. 11 – Spese non ammissibili
- Art. 12 – Modalità di presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e documentazione
- Art. 13 – Commissione di Valutazione. Funzioni e nomina
- Art. 14 – Procedure d'istruttoria per l'ammissibilità dei progetti
- Art. 15 – Valutazione dei progetti e Approvazione della graduatoria
- Art. 16 – Codice Unico di Progetto (CUP)
- Art. 17 – Realizzazione del progetto di investimento
- Art. 18 – Modalità di erogazione delle agevolazioni
- Art. 19 – Modalità di rendicontazione
- Art. 20 – Variazioni
- Art. 21 – Obblighi a carico del Beneficiario
- Art. 22 – Controlli e monitoraggio
- Art. 23 – Revoche
- Art. 24 – Operazioni straordinarie di impresa
- Art. 25 – Informazione e pubblicità
- Art. 26 – Responsabilità del procedimento
- Art. 27 – Tutela della privacy
- Art. 28 – Disposizioni finali

Allegati:

- Allegato A Codici ATECO ammissibili alle sovvenzioni
- Allegato I Domanda di Ammissione a finanziamento
- Allegato II Proposta progettuale
- Allegato III Piano economico della proposta progettuale
- Allegato IV Dichiarazioni
- Allegato V Modelli



Art. 1 – Riferimenti Normativi

Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso pubblico devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alla tutela dell'ambiente ed alla promozione della parità fra uomini e donne, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) 1303/2013, nonché a quanto programmato con il POR FESR Abruzzo 2014 – 2020.

Si richiamano di seguito le principali norme europee, nazionali e regionali di riferimento:

Normativa europea:

- Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 della Commissione Europea che adotta il documento "Europa che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".
- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ai fini della definizione di PMI, così come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione europea del 14 giugno 2017;
- Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2014) 8021 del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia 2014 - 2020;
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (pubblicato su G.U.U.E. C 14/6 del 19.1.2008);
- Programma Operativo Regionale (di seguito POR) 2014 – 2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale (di seguito FESR) della Regione Abruzzo, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 5818 del 13 agosto 2015 e approvato con DGR n. 723 del 9 settembre 2015.

Normativa nazionale:

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;



- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” con riferimento ai casi di c.d. pantouflage previsti dal comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato in G.U. n. 175 il 28/07/2017, Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Normativa regionale:

- DGR n. 395 del 18/07/2017 recante POR FESR Abruzzo 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” – Designazione Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e Autorità di Certificazione dei Programmi POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- Determinazione DPA n. 130 del 11/08/2017 di approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020.

Art. 2 Definizioni

1. **Aiuto:** ai sensi del presente avviso si intende aiuto quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (“*de minimis*”).
2. **Le categorie di imprese di seguito riportate sono definite in conformità a quanto previsto dall'allegato I articolo 2 del Reg. (UE) 651/2014:**
 - a - **Media Impresa:** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
 - b - **Piccola impresa:** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
 - c - **Micro Impresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
3. La data di “**avvio**” del progetto di investimento è quella relativa alla data del primo ordinativo dei beni da acquistare o lettera di incarico per i servizi di consulenza riferiti alla proposta progettuale, in ogni caso successiva alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T.



4. Impresa unica: l'insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell'articolo 2 del Reg. 1407/2013, almeno una delle relazioni seguenti:

- a - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

5. Investimento in attivi immateriali: un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

Art. 3 Obiettivo e Finalità dell'Avviso

1. Il presente Avviso è emanato in attuazione dell'Asse Prioritario III "Competitività del sistema produttivo", Obiettivo tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", Azione 3.2.1 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Area di crisi complessa Vibrata – Tronto – Piceno (di seguito area di crisi complessa) riconosciuta dal MISE con Decreto del 10 febbraio 2016" del POR FESR 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.
2. Obiettivo del presente Avviso è di contribuire a sostenere, attraverso aiuti *de minimis* - di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 - la ripresa economico-finanziaria ed occupazionale dell'area di crisi complessa, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, il rafforzamento dei processi produttivi, la riorganizzazione dei processi gestionali, organizzativi e di *marketing* delle imprese esistenti e di nuova costituzione.
3. Al fine di attuare e rafforzare il piano di rilancio di tale area, il presente Avviso è volto a sostenere progetti di investimento che, mediante realizzazione di nuovi prodotti, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo consentano di ristabilire condizioni di equilibrio economico e sociale, nonché di riavviare i circuiti produttivi nell'area, contribuendo ad una riqualificazione delle imprese in essa presenti e ad un riposizionamento competitivo, per favorire la salvaguardia e la riallocazione degli addetti nel tessuto produttivo.

Art. 4 Adempimenti rispetto della condizionalità ex ante Aiuti di Stato

1. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Regolamento sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, in qualità di Soggetto concedente, provvede a verificare il rispetto dei massimali



- de minimis* e degli eventuali cumuli, nonché a registrare gli aiuti *de minimis*, incluse eventuali variazioni, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) prima della concessione.
2. I provvedimenti di concessione degli aiuti danno conto della preventiva consultazione del RNA ed indicano i codici identificativi rilasciati dallo stesso RNA. Tali specificazioni costituiscono condizioni di efficacia del provvedimento di concessione dell'aiuto.
 3. Il presente Avviso non comporta aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordina la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
 4. Il presente Avviso non riguarda i settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 come specificati dall'articolo 1 dello stesso Regolamento.
 5. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti verifica che le imprese che operano sia nei settori esclusi sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti di cui al presente Avviso.
 6. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare le violazioni indicate dal paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.
 7. Il presente Avviso assicura il rispetto della "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione".
 8. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Avviso, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile.
 9. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
 10. Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, sono escluse le concessioni di nuovi aiuti qualora con il contributo richiesto si superi il massimale previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo.
 11. L'Amministrazione regionale concedente assicura che, ai fini del controllo sul cumulo degli aiuti prima delle concessioni, saranno attivati i necessari controlli per verificarne le condizioni specifiche nel rispetto dei criteri fissati all'articolo 5 del Reg. (UE) n.1407/2013, fermo restando quanto previsto dall'Art. 65, par. 11 del Reg. (UE) 1303/2013.

Art. 5 Localizzazione e dotazione finanziaria

1. Possono essere ammessi a finanziamento progetti di investimento implementati nell'area di crisi complessa riconosciuta con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 10 febbraio 2016, in attuazione del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2013 e delle Delibere di Giunta Regionale nn. 19/2016 e 53/2016. Tale area, per la Regione Abruzzo, coincide con il territorio dei



seguenti Comuni della Provincia di Teramo: Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Valle Castellana, Alba Adriatica, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto, Martinsicuro.

2. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a 5.000.000,00 (cinquemilioni,00) Euro, a valere sulla Linea di Azione 3.2.1 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese" del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, Obiettivo tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese".
3. La dotazione finanziaria di cui al presente Avviso può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità, a valere sulla Linea di azione 3.2.1. Asse III POR FESR Abruzzo 2014-2020.
4. Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria ed il conseguente impegno di spesa, si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, potranno essere agevolate, seguendo l'ordine fissato dalla graduatoria, ulteriori domande previo provvedimento del competente Servizio, da assumere sulla base delle esigenze attuative del programma.

Art. 6 Soggetti Beneficiari, Requisiti di ammissibilità e Cause di esclusione

1. Possono presentare istanza di agevolazione a valere sul presente Avviso:
 - **le micro, piccole e medie imprese (mPMI)**, secondo la definizione di cui all'Art.2, punto 2, che, **a pena di inammissibilità**, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T., devono essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente, con codice ATECO 2007 prevalente/primario limitatamente ai settori riportati nell'Allegato A al presente Avviso, così come dichiarato nella Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato I).

Le mPMI di nuova costituzione, anche se inattive, devono, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T., **a pena di inammissibilità**, essere iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, con codice ATECO 2007 prevalente/primario, limitatamente ai settori riportati nell'Allegato A al presente Avviso, così come dichiarato nella Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato I).

 - **le società consortili** composte da mPMI e con le caratteristiche di mPMI, secondo la definizione di cui all'Art.2, punto 2, che, **a pena di inammissibilità**, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T., devono essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente, con codice ATECO 2007 prevalente/primario limitatamente ai settori riportati nell'Allegato A al presente Avviso, così come dichiarato nella Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato I)
2. La Regione Abruzzo provvederà direttamente all'acquisizione della visura camerale aggiornata dell'impresa, per la verifica dell'attività svolta e di quanto dichiarato/autocertificato dalla stessa.
3. Sono escluse le Imprese che - da visura/certificato camerale – ricadono come codice primario di attività, nei seguenti settori: pesca e acquacoltura; costruzione navale; industria carboniera;



siderurgia; fibre sintetiche; connesse alla produzione primaria (agricoltura e allevamento). Sono inoltre escluse le imprese operanti nei comparti dell'esportazione.

4. Se un'impresa opera nei settori ammessi ai sensi del presente Avviso e in quelli esclusi dall'articolo 1, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1407/2013 gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere concessi esclusivamente con riferimento alle attività svolte nei settori ammessi, a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Ciò al fine di evitare che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. 1407/2013 possano beneficiare di aiuti *de minimis*.
5. Possono essere ammesse a contributo le mPMI e le società consortili di cui al precedente punto 1 che, al momento della presentazione della Domanda di Ammissione al finanziamento, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite e iscritte presso la CCIAA territorialmente competente;
 - b) avere capacità amministrativa, operativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dei progetti sostenuti dal presente Avviso pubblico, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 3 lett. c) e d);
 - c) avere la piena disponibilità dell'immobile in cui si realizza il progetto di investimento. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario o unico proprietario dell'immobile e il progetto di investimento proposto preveda l'esecuzione di lavori per opere murarie ed impiantistiche e/o per interventi di adeguamento/miglioramento sismico è necessario dichiarare l'ottenimento dell'autorizzazione ad eseguire tali lavori da parte del proprietario/comproprietario dell'immobile in cui si realizza il progetto (sezione B.2.4 dell'Allegato II al presente Avviso);
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - e) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - f) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - g) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
 - h) non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite;



- i) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
 - j) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
 - k) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - l) nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non aver riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
 - m) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici;
 - n) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - o) non aver beneficiato né intendono beneficiare, per la medesima voce di spesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, par. 11 del Reg. (UE) 1303/2013, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis", fermo restando il credito di imposta;
 - p) non aver conferito incarichi professionali né aver concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
6. Alla data della prima liquidazione dell'aiuto, le mPMI e le società consortili di cui al precedente punto 1 devono:
- a) essere attive;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), amministrazione controllata o scioglimento o liquidazione, né avere in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19 marzo 1990 n°55 e successive modificazioni ed integrazioni sia per l'impresa che per gli amministratori;
 - c) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
 - d) essere in regola con la normativa antimafia, ove ricorra;



- e) avere la sede legale o operativa, interessata dall'investimento, nell'area di crisi complessa di cui all'art. 5;
 - f) avere l'attività economica prevalente/primaria, come risultante dal certificato della CCIAA, rientrante nei codici Ateco 2007, limitatamente ai settori riportati nell'Allegato A.
7. Ciascun proponente può presentare una sola domanda di partecipazione al presente Avviso. Qualora una impresa presenti più domande, sarà considerata ammissibile esclusivamente l'ultima presentata in ordine temporale.

Art. 7 Progetti finanziabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso proposte progettuali che contemplino una o più tipologie di intervento di seguito specificate:

A - Progetti di INVESTIMENTO PRODUTTIVO volti, prioritariamente, all'implementazione di un nuovo prodotto o al significativo miglioramento del metodo di produzione già avviato, ottenuto attraverso cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o *software* tendenti a diminuire il costo unitario di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva. Saranno valutati con criterio preferenziale gli investimenti finalizzati all'introduzione di un nuovo prodotto per l'impresa; in secondo luogo, l'investimento può essere finalizzato anche a rendere più efficiente e competitivo il processo produttivo già in atto.

In entrambi i casi, gli interventi non devono configurarsi come attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

I progetti di investimento produttivo possono altresì essere volti all'implementazione di metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell'impresa riducendone i costi di gestione, di organizzazione e di transazione anche tramite lo sviluppo e la realizzazione di tecniche derivanti da strumenti ICT, migliorando la fruibilità e le condizioni dell'ambiente di lavoro (e quindi la produttività) o riducendo i costi di produzione.

In aggiunta alle tipologie di intervento sopra specificate, i potenziali beneficiari possono prevedere, nell'ambito di un progetto di investimento produttivo, interventi di MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO degli stabilimenti adibiti a sede delle attività produttive ed interessati dal progetto proposto volti a migliorare sensibilmente la resistenza delle strutture alle scosse sismiche, potenzialmente fino al raggiungimento del grado massimo di resistenza (adeguamento sismico). Le spese sostenute per l'implementazione di tali interventi saranno riconosciute e finanziate nella misura massima del 30% del totale dell'investimento ammissibile. Tali interventi, infatti, possono essere previsti solo nell'ambito di un progetto di investimento complessivo, conformemente alle finalità della Linea d'azione 3.2.1 del POR FESR Abruzzo 2014/2020.

B - Progetti di INVESTIMENTO IN PROMOZIONE volti all'implementazione di nuove metodologie di *marketing* che comportano significativi cambiamenti nella promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo, con esclusione delle spese di pubblicità¹. Le metodologie di *marketing*,

¹ Nuove metodologie di marketing possono includere:



oggetto dell'investimento, non devono essere state precedentemente utilizzate dall'impresa e devono rappresentare un significativo cambiamento di direzione rispetto alle strategie attuate dall'impresa. Le nuove strategie possono essere sviluppate non solo per i nuovi prodotti, ma anche per prodotti già esistenti.

2. Sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un progetto organico finalizzato a migliorare la produttività e/o le strategie promozionali e di *marketing* del beneficiario. Sono altresì esclusi i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di *routine* e le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, ovvero quelle direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (UE) N. 1407/2013.

Art. 8 Contributo concedibile

1. Le agevolazioni per l'implementazione dei progetti di investimento saranno concesse nella forma di un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 («*de minimis*») della Commissione del 18 dicembre 2013.
2. Il progetto d'investimento proposto dovrà prevedere, a pena d'esclusione, una spesa minima ammissibile pari a € 50.000,00. Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell'investimento in sede di rendicontazione.
3. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, se detraibili, e non può essere superiore a € 200.000,00, nel rispetto della regolamentazione europea prevista per il regime *de minimis*. Rispetto alla spesa totale per l'investimento, possono essere richieste le seguenti percentuali di contributo: fino al 30%, 35%, 40%, 45%, 50%. Valori intermedi verranno ricondotti alla percentuale inferiore.

Art. 9 Divieto di cumulo

1. Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concedibili ad un'impresa unica, secondo la definizione di cui all'Art. 2, punto 4, non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
2. Per le imprese che operano nel settore del Trasporto merci su strada conto terzi l'aiuto concesso non può superare il massimale di € 100.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari. Nel caso l'impresa

a) il "product placement" inteso come:

- l'introduzione di nuovi canali di vendita visti non sotto il profilo della logistica (trasporto, magazzini e catene di distribuzione) ma come metodi di vendita di beni e servizi ai consumatori;
- introduzione di nuove metodologie di presentazione del prodotto;

b) il "product promotion" inteso, ad esempio, come:

- il "branding" ovvero lo sviluppo, l'introduzione e la diffusione di una nuova identità del marchio (escluse modifiche di routine) tesi a posizionare il prodotto (nuovo o già in produzione) dell'impresa in un nuovo mercato o a dare al prodotto una nuova immagine;
- la fidelizzazione della clientela attraverso l'introduzione di sistemi informatizzati di gestione della medesima al fine di personalizzare la presentazione dei prodotti a seconda delle specifiche esigenze dei singoli consumatori;
- le metodologie di politica del prezzo ("pricing") che afferiscono all'uso di nuove strategie di prezzo come l'introduzione di un nuovo metodo che permette ai consumatori di scegliere da catalogo (anche su web) le specifiche del prodotto desiderato e ottenere il prezzo per il prodotto individuato.



- unica operi sia nel settore con massimale di € 200.000,00, sia nel settore del Trasporto merci su strada conto terzi con massimale ridotto a € 100.000,00, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti assicura che l'attività del Trasporto merci su strada conto terzi non tragga un vantaggio superiore al massimale di € 100.000,00.
3. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve pertanto presentare, al momento della presentazione della domanda, la "Dichiarazione *De Minimis*", utilizzando il modello di cui all'Allegato IV al presente Avviso. La Dichiarazione *De Minimis* del richiedente è corredata delle "Dichiarazioni *De Minimis*" di eventuali imprese controllate o collegate nel rispetto dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1407 /2013 secondo il modello di cui all'Allegato IV al presente Avviso.
 4. Ferma restando l'acquisizione della Dichiarazione *De Minimis* al momento della presentazione della domanda, il competente Servizio, ai fini della verifica del massimale spettante, prima della concessione dell'Aiuto, si avvale del supporto del RNA che genera la Visura Aiuti *de minimis* ovvero nelle more della completezza delle informazioni presenti nel RNA ovvero laddove il RNA non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, terrà conto della dichiarazione prodotta dalle imprese, in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 4, punto 10 del presente Avviso.
 5. Ai sensi del presente Avviso gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti statali ed europei relativamente alle stesse spese ammissibili. Le spese sono cumulabili con il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, fermo restando quanto previsto dall'art. 65 par. 11 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Art. 10 Spese ammissibili

1. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul B.U.R.A.T. e fino al termine ultimo dei 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.T., salvo un'unica proroga, come disciplinato dall'Art. 17 del presente Avviso.
2. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità che saranno fissati dal Regolamento Statale sull'ammissibilità delle spese, attualmente in corso di approvazione, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:
 - a) **PROGETTAZIONI INGEGNERISTICHE** riguardanti gli impianti, sia generali che specifici, studi di fattibilità economico-finanziaria, ivi incluse le spese di progettazione e direzione lavori delle opere di miglioramento/adeguamento sismico. Tali spese sono ammesse nel limite del 5% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto. Nell'ambito di tale limite massimo, le spese relative allo studio di fattibilità economico finanziaria non possono eccedere il 2% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.
 - b) **MACCHINARI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE VARIE** nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente; mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.
 - c) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE** strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi. Tali spese non possono in ogni caso superare il limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.
 - d) **INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO**: interventi che vanno ad agire sulle strutture portanti degli edifici sede dell'impresa, interessati dal progetto di



investimento proposto, e devono essere mirati ad innalzare notevolmente il livello di resistenza dell'edificio alle scosse sismiche. Sarà quindi necessario che il potenziale beneficiario si doti di un documento che accerti ed attesti l'indice di vulnerabilità sismica dell'edificio e dimostri, attraverso un progetto ingegneristico, di quanto migliora l'indice rispetto alla situazione esistente. Sono ammessi a finanziamento solo gli interventi sulle opere murarie che innalzano, rispetto al rilevato, l'indice di vulnerabilità sismica dell'edificio aumentandolo di una percentuale minima del 15%, in caso di miglioramento sismico e fino alla percentuale del 100%, in caso di adeguamento sismico, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 14 gennaio 2008 del M.I.T. e successive variazioni e integrazioni vigenti al momento dell'esecuzione dell'investimento. Tali spese non possono in ogni caso superare il limite del 30% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto. Si precisa che tale limite dovrà essere rispettato anche qualora si prevedano, oltre agli interventi di miglioramento/adeguamento sismico, opere murarie ed impiantistiche di cui al precedente punto c)².

- e) PROGRAMMI INFORMATICI commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE. Le spese per know-how e conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo se correlate all'implementazione di interventi ricadenti nella tipologia B di progetti finanziabili, ai sensi dell'Articolo 7, punto 1.
 - f) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento, compresi i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sul rispetto delle norme. I servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.
 - g) PERIZIA GIURATA, rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale. Tale spesa è ammissibile nel limite del 3% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto e comunque non può essere superiore a € 3.000,00.
 - h) FIDEIUSSIONE BANCARIA o POLIZZA ASSICURATIVA in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta.
2. Con riferimento a talune tipologie di spesa sopra riportate si applicano i seguenti divieti e condizioni:
- con riferimento alla lettera b), si precisa che per "beni nuovi di fabbrica" si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);
 - con riferimento alla lettera e), sono ammissibili le spese relative ai programmi informatici, incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche nei limiti ritenuti congrui per la realizzazione del progetto d'investimento. I programmi e le applicazioni informatiche, oggetto di agevolazioni, dovranno restare ad uso esclusivo dell'unità locale agevolata e, pertanto, non potranno essere né cedute a terzi, né essere utilizzati presso altre unità produttive. Si precisa, altresì, che le spese relative al *software* di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare incluse nella spesa relativa alla macchina governata dal *software* medesimo;

² Quindi (c+d) = max 30%



- con riferimento alla lettera f), le spese corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e dovranno risultare coerenti con le finalità complessive dell'intervento. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato. Non sono ammissibili le spese di consulenza riferite alla presentazione della domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, nonché le spese di consulenza per le attività di rendicontazione e monitoraggio, in caso di approvazione della proposta progettuale.
3. Si precisa inoltre quanto segue:
- Ai sensi del Reg. (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto;
 - Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti che quest'ultima, dalla dichiarazione IVA, sia totalmente indetraibile). Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
 - In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto il contributo pubblico del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario.
 - Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Art. 11 Spese non ammissibili

Non sono ammesse a beneficiare delle sovvenzioni a valere sul presente Avviso:

- le spese sostenute e/o fatturate e/o quietanzate anteriormente alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T.;
- le spese sostenute e/o fatturate e/o quietanzate in data successiva alla conclusione del progetto presentato;
- le spese sostenute e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- le spese sostenute e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
- le spese sostenute e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;
- non sono ammessi rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);



- le spese relative a interessi passivi, concessioni, collaudi ed oneri accessori;
- le spese relative a progetti realizzati in economia o oggetto di auto-fatturazione;
- le spese inerenti all'acquisizione di *hardware* riconducibili a singole postazioni di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, tablet, smartphone) e che per loro natura si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato e quindi non direttamente funzionali al progetto stesso;
- le spese inerenti l'acquisizione di *software* riconducibili a singole postazioni di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di *office automation*, sistemi operativi, antivirus, etc.) e quindi non direttamente funzionali al progetto;
- le spese relative alle attrezzature utilizzabili per attività amministrative, non direttamente funzionali al progetto, quali: apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, computer fissi o portatili, palmari, ecc.;
- le spese inerenti i beni usati, rigenerati, non durevoli e di consumo corrente;
- le spese inerenti il materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- le spese relative a qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- le spese di funzionamento o di manutenzione ordinaria;
- le spese inerenti i beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria;
- le spese inerenti le commesse interne;
- le spese inerenti tutti i tipi di mezzi targati o targabili;
- le spese inerenti la locazione finanziaria (leasing) dei beni;
- le spese per il rilievo dell'indice di vulnerabilità sismica ex ante degli edifici oggetto di interventi di miglioramento/adeguamento sismico;
- le spese per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, di qualsiasi natura, anche se funzionali al processo produttivo del soggetto proponente.

Articolo 12 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e documentazione

1. Le Domande di Ammissione al finanziamento, secondo lo schema in Allegato I, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo, devono essere compilate in ogni parte ed inviate **esclusivamente**, pena l'esclusione, in modalità elettronica a mezzo di apposita piattaforma informatica all'indirizzo internet <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, seguendo scrupolosamente le istruzioni tecniche riportate sulla piattaforma.
2. Le Domande di Ammissione al finanziamento devono essere presentate, a pena di esclusione, **a partire dal giorno 09 ottobre 2017 ore 10.00 e fino al giorno 22 novembre ore 12.00. Non saranno prese in considerazione le domande relative alle proposte progettuali la cui**



procedura di caricamento sulla piattaforma informatica non sia stata totalmente conclusa entro il limite temporale indicato (ore 12:00).

3. Non sono ammesse altre forme di invio della documentazione o integrazioni alla domanda.
4. La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni - pena l'esclusione - è formulata attraverso l'invio dei seguenti documenti:
 - a) Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato I);
 - b) Proposta progettuale validamente sottoscritta (Allegato II)
 - c) Piano economico della proposta progettuale (Allegato III in Excel composto di due fogli "Piano economico di dettaglio" e "Piano economico generale");
 - d) Dichiarazioni (Allegato IV);
 - e) Preventivi dettagliati per le spese di cui alle tipologie elencate da a) ad f) nell'Art. 10 del presente Avviso; nel caso di spese già sostenute presentare copia delle relative fatture.
 - f) Idonea documentazione nel caso si prevedano opere murarie ed impiantistiche, per la quale si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: elaborati grafici, relazione tecnica illustrativa, computo metrico, attestazione indice di vulnerabilità sismica ex-ante.
5. I documenti sopra elencati, da a) a d), devono essere redatti dal Beneficiario, sotto pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso. Nella domanda è obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive.
6. La mancata o carente presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera e) comporta la decurtazione della relativa spesa dal piano economico della proposta progettuale e non l'esclusione della candidatura.
7. Il proponente che richiede l'ammissione al finanziamento, a pena di inammissibilità, deve dichiarare nella Domanda il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'Articolo 6, punto 5.

Art. 13 - Commissione di Valutazione. Funzioni e nomina

1. Per la valutazione delle Domande di Ammissione al finanziamento, il Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti nomina una apposita Commissione che può essere composta da esperti individuati all'interno della Regione oppure all'esterno. Qualora fossero individuati dipendenti interni, appartenenti ad altri Servizi del Dipartimento Sviluppo Economico, alla nomina provvederà il Direttore del Dipartimento con proprio atto.
2. La conclusione dell'attività istruttoria deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

Art. 14 – Procedure d'istruttoria per l'ammissibilità dei progetti

1. Sono escluse le candidature:
 - a) trasmesse oltre i termini indicati nel punto 2 dell'Articolo 12;
 - b) presentate con modalità difformi da quelle specificate dal punto 1 dell'Articolo 12;



- c) prive anche di uno solo dei documenti obbligatori di cui al punto 4 dell'Articolo 12 e delle relative firme. La mancata o carente presentazione della documentazione di cui alla lettera e), punto 4 dell'Articolo 12 comporta la decurtazione della relativa spesa dal piano economico della proposta progettuale e non l'esclusione della candidatura.
 - d) che risultino illeggibili;
 - e) non redatte secondo la modulistica di cui al presente Avviso o redatte in modo incompleto in caso di inapplicabilità o inutile o infruttuoso esperimento del "soccorso istruttorio" di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) non rispondenti alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili alle sovvenzioni;
 - g) riportanti un importo complessivo dell'iniziativa da finanziare inferiore all'importo minimo di cui all'Articolo 8;
 - h) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante e della tipologia di aiuto concedibile;
 - i) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dell'Articolo 6;
 - j) difformi dalle istruzioni riportate sulla piattaforma deputata alla presentazione delle domande.
2. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, per il tramite della Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell'Articolo 13, verifica i requisiti di ammissibilità delle domande. La fase di istruttoria sarà diretta ad accertare:
- la ricevibilità della domanda (invio nei termini fissati, regolarità e completezza della documentazione prodotta presentata e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall'Avviso pubblico);
 - la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 6;
 - il rispetto dei requisiti oggettivi di ammissibilità;
 - che il progetto contempli una o più tipologie di intervento ammissibili di cui all'Articolo 7;
 - il rispetto dei limiti minimi dell'investimento di cui all'Articolo 8.
3. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti, tramite posta elettronica certificata, integrazioni documentali, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la cui mancanza o carenza non costituisce causa di esclusione della domanda. Le domande non sono comunque ammesse alla fase di valutazione qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano inviati entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dal competente Servizio Regionale.
4. A conclusione della fase istruttoria, alle sole imprese escluse è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.

Art. 15 – Valutazione dei progetti e Approvazione della graduatoria

1. Le domande che hanno superato con esito positivo la fase di istruttoria saranno sottoposte alla successiva fase di valutazione che consiste nell'analisi approfondita della Proposta progettuale, di cui all'Allegato II.



2. La valutazione espletata dalla Commissione di valutazione, di cui all'Art.13, utilizzerà i criteri di selezione riportati nella **Tabella** che segue:

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Punteggi</i>	
		<i>Fino a</i>	<i>Max</i>
A – VALUTAZIONE DEL PROGETTO SOTTO IL PROFILO DELLA INNOVATIVITA' E DELL'ACCRESIMENTO DEL VOLUME PRODUTTIVO			
A1) Capacità dell'operazione di favorire il livello di innovazione e di competitività del proponente	<p>Capacità del progetto di favorire l'introduzione di innovazioni di prodotto, di processo e investimenti in promozione.</p> <p>Si valuteranno i contenuti del progetto relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - introduzione di nuovi prodotti per l'impresa (fino a un max 15 punti); - miglioramento significativo dei processi produttivi (fino ad un max di 8 punti); - implementazione di nuove metodologie di marketing che comportano significativi cambiamenti nella promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo (fino ad un max di 7 punti). 	Fino a 30	Max 40
	<p>Valutazione della proposta progettuale in termini di incremento della resistenza sismica dello stabilimento sede dell'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione di un progetto di miglioramento sismico (fino a 3 punti assegnando 1 punto per ogni incremento del 15% di vulnerabilità) - presentazione di un progetto di adeguamento sismico (5 punti) 	Fino a 5	
	<p>Capacità del progetto di accrescere la competitività del proponente, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incremento della quota di mercato in riferimento all'investimento proposto e alla sua innovatività rispetto a quanto esistente sul mercato (fino ad un max di 5 punti). 	Fino a 5	

B – EFFICIENZA ATTUATIVA			
<p>B1) Sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento</p>	<p>Verifica della fattibilità economica e finanziaria del progetto con particolare riferimento ai risultati attesi rispetto all'investimento previsto e alla capacità di impattare positivamente sugli indicatori economico-finanziari del proponente.</p> <p>In particolare si valuterà il rapporto incrementale tra la quota di capitale attivato con l'aiuto e la quota di fatturato specifico che si prevede di aumentare grazie proprio al nuovo prodotto o al migliorato processo produttivo che si va ad attivare o all'implementazione di nuove metodologie di marketing.</p> <p>I parametri da considerare per calcolare il rapporto incrementale (B) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quota di capitale attivato con l'aiuto, vale a dire il totale dell'investimento (ΔK) - quota di fatturato che si prevede di aumentare grazie al progetto presentato (ΔV). <p>Il rapporto incrementale dunque si calcola nel modo seguente: $B = (\Delta K / \Delta V)$ considerando un periodo di 3 anni.</p>	<p>Fino a 15</p>	<p>Max 30</p>
<p>B2) Capacità tecnico-organizzativa e finanziaria dei soggetti proponenti</p>	<p>Articolazione della struttura organizzativa del progetto (organizzazione e qualificazione delle risorse interne coinvolte dal proponente nella realizzazione del progetto)</p> <p>Si valuterà in particolare se il progetto mira:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mantenere inalterati i livelli occupazionali, (1 punto) - ad innalzare il livello occupazionale con l'assunzione, entro la conclusione del progetto, a tempo pieno e indeterminato (in ogni caso per almeno 36 mesi dalla conclusione del progetto) di nuovi occupati (U.L.A.) (da 2 a 5 punti, 1 punto per ogni nuova assunzione) - a promuovere l'occupazione giovanile o femminile: 1 punto aggiuntivo a quanto 	<p>Fino a 10</p>	

	previsto nel capoverso precedente se assunto un giovane con età inferiore a 30 anni o una donna; 3 punti aggiuntivi se assunti 1 giovane e 1 donna o due giovani o due donne; 5 punti aggiuntivi se assunti più di 2 giovani o più di 2 donne.		
	<p>Quota di cofinanziamento privato.</p> <p>Il punteggio è determinato applicando i seguenti scaglioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributo richiesto 50% → P = 1 - Contributo richiesto 45% → P = 2 - Contributo richiesto 40% → P = 3 - Contributo richiesto 35% → P = 4 - Contributo richiesto fino al 30% → P = 5 	Fino a	5
C – FATTIBILITA' TECNICA E CANTIERABILITA' DELLA PROPOSTA			
C1) Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	<p>Qualità della proposta con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione dei fabbisogni di investimento (fino a 10 punti); - definizione degli obiettivi generali e specifici (fino a 10 punti); - metodologia e procedure di attuazione dell'intervento (fino a 10 punti) 	Fino a	Max
		30	30
TOTALE			100

3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di ammissione al finanziamento che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35 punti, fermo restando il conseguimento di almeno 15 punti in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A, e almeno 10 punti per i criteri di valutazione di cui alle lettere B e C. Si precisa altresì che, in ogni caso, il 40% della dotazione finanziaria complessiva della Linea di azione 3.2.1, pari ad € 2.000.000,00 verrà riservata alla concessione di sovvenzioni per proposte progettuali che prevedono incrementi occupazionali di cui al criterio di valutazione B3) del precedente punto 2. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo anche in uno solo dei tre criteri comporta la esclusione della domanda.
4. In caso di parità di punteggio, si procede con l'applicazione del criterio di premialità rispondente al grado di adesione del soggetto proponente alla Carta di Pescara. A parità di punteggio, pertanto, l'inserimento in graduatoria avverrà conformemente al seguente ordine di priorità: Livello Avanzato, Livello Intermedio, Livello Base.



5. La fase di valutazione delle domande di ammissione a finanziamento si conclude con apposito verbale della Commissione di Valutazione, contenente la graduatoria finale, che viene trasmessa al Servizio competente alla gestione dell'Avviso, ai fini dell'approvazione con specifica determinazione dirigenziale e successiva pubblicazione sul B.U.R.A.T. Il provvedimento individua altresì il tasso di interesse da utilizzare per l'attualizzazione dei contributi concessi, qualora liquidati in più quote.
6. L'ordine di graduatoria è determinato tenendo conto della somma dei punteggi ottenuti nei singoli criteri di valutazione. In caso di parità la priorità è stabilita in base all'ordine cronologico di invio delle domande, facendo fede, a tal fine, la data e l'orario d'invio della domanda stessa. La graduatoria contiene l'indicazione delle istanze idonee e finanziabili, delle istanze idonee ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie, e delle istanze escluse con l'indicazione della causa di esclusione. Ai soggetti proponenti le istanze escluse è data comunicazione scritta, dal Servizio competente alla gestione dell'avviso, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato tale esclusione. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili, è data comunicazione scritta, dal Servizio competente alla gestione dell'Avviso, tramite PEC, dell'ammissione a finanziamento, dell'ammontare delle spese totali ammissibili e dell'importo del contributo riconosciuto.
7. Entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta nota il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare, con apposita comunicazione, la volontà di attuare l'intervento.
8. Nel caso in cui sia prevista la concessione di un contributo pari o superiore a € 150.000,00, il proponente, a pena di decadenza, dovrà produrre, entro e non oltre la data fissata per l'accettazione dell'ammissione al beneficio, la documentazione completa necessaria per l'acquisizione dell'informativa antimafia di cui agli artt. 90 e segg. del decreto legislativo 159/2011, redatta in conformità alla modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Regionale.

Art 16 - Codice Unico di Progetto (CUP)

A ciascun progetto sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato al beneficiario dal Servizio competente alla gestione dell'Avviso. Il CUP è interrelato con il Registro nazionale aiuti (RNA).

Art. 17 – Realizzazione del progetto di investimento

1. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.T. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
2. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 3 mesi delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

Art. 18 – Modalità di erogazione del finanziamento

1. L'aiuto è concesso in forma di contributo a fondo perduto. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125,



- par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.
2. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:
 - a) la prima quota a titolo di anticipazione/acconto;
 - b) la seconda quota a titolo di saldo.
 3. Gli aiuti sono erogati secondo le seguenti modalità:

3.1) La prima quota di contributo, pari al 40% dell'importo assegnato, può essere erogata sia a titolo di anticipazione, sia a stato di avanzamento, a scelta del beneficiario.

3.1.1) Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, il modulo di richiesta, di cui all'Allegato V, deve essere corredato della seguente documentazione:

- Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile fornito dall'Amministrazione regionale. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo.

3.1.2) Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo a stato di avanzamento, deve dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa non inferiore al 40% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, di cui all'Allegato V, deve essere corredato della seguente documentazione:

- a) relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;
- b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale), contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
- c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, debitamente annullati con apposito timbro di cui al successivo Art. 19 dell'Avviso pubblico;
- d) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- e) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) di tutti i contratti afferenti al progetto, report/output delle attività svolte, curricula dei consulenti esterni;
- f) ISAL nel caso ricorrano opere murarie.

3.2 Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale - e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione regionale per provati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:



- a) La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da b) ad e) di cui al precedente punto 3.1.2). Inoltre laddove ricorrano opere murarie deve essere presentato, in luogo del SAL, lo Stato finale lavori. Laddove ricorrano interventi di miglioramento/adequamento sismico occorre presentare idonea certificazione attestante il raggiungimento dell'indice di vulnerabilità sismica dichiarato nel progetto.
 - b) In sede di rendicontazione finale, ai fini del riconoscimento della spesa, il soggetto proponente è tenuto a presentare una perizia giurata – secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale – rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesti la realizzazione delle attività progettuali, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato.
 - c) Il soggetto proponente deve inoltre presentare una relazione finale descrittiva, che indichi le attività realizzate con riferimento al progetto approvato, il raggiungimento degli obiettivi indicati, inclusi il mantenimento e/o l'innalzamento del livello occupazionale conseguito assumendo, entro la conclusione del progetto, a tempo pieno e indeterminato (in ogni caso per almeno 36 mesi dalla conclusione del progetto) nuovi occupati (U.L.A.) – in particolare donne e/o giovani –, nonché le ripercussioni positive che il progetto finanziato ha avuto sul territorio regionale. Tale relazione deve essere corredata da tutti gli output prodotti, utilizzando lo schema predisposto dall'Amministrazione regionale.
 - d) Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche previste ai successivi Artt. 19 e 22, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa completa, previa eventuale rideterminazione del contributo.
4. **Prima di ognuna delle erogazioni** del contributo, di cui al comma 3 del presente Articolo, è necessario acquisire da parte dell'Amministrazione regionale concedente:
- **una formale conferma** dei contenuti della dichiarazione “*de minimis*” già presentata in occasione della concessione dell'agevolazione;
- oppure **in caso di variazioni intervenute per nuove concessioni** di aiuto ricevute,
- una **nuova dichiarazione sostitutiva** sugli aiuti “*de minimis*” come quella già presentata in occasione della Domanda di Ammissione al finanziamento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato IV.

Art. 19 - Modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione, sia per stato di avanzamento che finale, deve essere redatta secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione regionale, in conformità a quanto prescritto al precedente Articolo 18 e deve essere prodotta in forma cartacea ed in formato elettronico (PDF e Excel editabile). La rendicontazione in formato elettronico deve essere trasmessa via PEC all'indirizzo dpg015@pec.regione.abruzzo.it. La rendicontazione in forma cartacea deve essere inviata al competente Servizio, a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Via Passolanciano 75 – 65125 Pescara. Ricevuta la suddetta documentazione, il Servizio Competitività e Attrazione degli investimenti procede alla verifica. Tale verifica è tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del progetto di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.
2. Al termine della verifica, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti:



- a) procede all'invio della rendicontazione all'Ufficio controllo di I livello e, ove questo abbia esito positivo, procede alla liquidazione della prima quota o del saldo del contributo spettante;
- b) oppure provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria, da far pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Dopo la presentazione di tale documentazione, il Servizio procede all'invio della rendicontazione all'Ufficio Controllo di 1° livello.
3. Il saldo del contributo spettante è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche previste di cui al precedente punto 2), entro 90 gg dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa completa, previa eventuale rideterminazione del contributo.
4. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, presentati a rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, apposito timbro (realizzato a carico del beneficiario), recante la seguente dicitura:

“Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo
2014/2020 – Linea di azione 3.2.1 *Interventi di sostegno ad aree
territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive,
finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali
sugli individui e sulle imprese*”

CUP:

Importo imputato:

5. Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ed ogni altro documento giustificativo prodotto a rendicontazione, se redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da specifica traduzione in lingua italiana, effettuata da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge.

Art. 20 – Variazioni

1. È consentita la presentazione di una sola istanza di variazione del progetto di investimento, da presentarsi, pena la non ammissibilità della richiesta, entro 120 gg antecedenti la scadenza del progetto. La richiesta di variazione deve essere dettagliatamente motivata e sottoposta a preventiva autorizzazione, da concedersi entro 30 gg dalla richiesta.

L'autorizzazione ad apportare le variazioni è rilasciata dall'Amministrazione Regionale che provvederà ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili volte ad accertarne l'ammissibilità nel rispetto delle seguenti condizioni:

- riguardino una rimodulazione del budget preventivo del progetto, tra le varie categorie di costo, entro il limite del 20% e comunque nel rispetto dei massimali previsti per le diverse categorie di costo;
- non pregiudichino le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e non modifichino gli obiettivi del progetto;



- non alterino i requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato.
2. Le variazioni del progetto di investimento nell'ambito della stessa categoria di costo non necessitano di approvazione preventiva, solo qualora non modifichino gli obiettivi del progetto e fermo restando il rispetto dei massimali previsti per la specifica categoria di costo.

Art. 21 – Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
- archiviare e conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
 - garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla stabilità dell'operazione di cui all'art 71 del Reg. (UE) 1303/2013 per tre anni dal pagamento finale al beneficiario;
 - fornire al Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Progetto ammesso a finanziamento secondo le modalità stabilite nel rispetto dell'art.122 del Reg. 1303/2013 par.1, dall'Amministrazione Regionale, utilizzando il Sistema informativo (SISPREG);
 - rispettare, se del caso, l'innalzamento del livello occupazionale con l'assunzione, entro la conclusione del progetto, a tempo pieno e indeterminato (in ogni caso per almeno 36 mesi dalla conclusione del progetto) di nuovi occupati (U.L.A.), in particolare donne e/o giovani;
 - presentare la documentazione di spesa completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 22;
 - comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - comunicare, durante lo svolgimento del progetto e nei tre anni successivi al pagamento finale al beneficiario, eventuali trasferimenti della sede (legale o operativa) di svolgimento del progetto, entro 30 (*trenta*) gg dall'avvenuta modifica, fermo restando l'obbligo di localizzazione nell'area di crisi complessa di cui all'Articolo 5.

Art. 22 – Controlli e monitoraggio

1. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimento agevolato, può disporre controlli e ispezioni, nei confronti dei soggetti beneficiari al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti, anche mediante verifiche a campione sulle "Dichiarazioni De Minimis" rese dalle imprese in sede di presentazione della domanda o successivamente confermate in occasione delle erogazioni degli aiuti.
2. I Beneficiari si impegnano a consentire l'accesso ad incaricati del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti presso le unità produttive interessate dal progetto di investimento ed a rendere disponibile a questi tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche affidate alla stessa.
3. Prima dell'erogazione dei contributi il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul



- 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria; predispone le altre verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto.
4. I progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione appositamente estratto dai soggetti preposti, sono sottoposti a verifica in loco. Tali verifiche sono volte a verificare anche il rispetto di quanto previsto dall'Art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni.
 5. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, cura lo svolgimento di verifiche e controlli sulla esecuzione, da parte di ciascun beneficiario del progetto di investimento, con l'obbligo di conservare "registri dettagliati" contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni", per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verificasse che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni e al conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.
 6. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Regolamento sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, in qualità di Soggetto concedente, provvede a registrare gli aiuti *de minimis*, incluse eventuali variazioni, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
 7. La Commissione Europea può in qualsiasi momento effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare la corretta applicazione dell'art.6 del Reg. (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
 8. L'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione e del monitoraggio del POR FESR 2014-20, utilizzando il Sistema informativo (SISPREG).

Art. 23 – Revoche

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:
 - a) la rinuncia da parte del beneficiario al finanziamento concesso;
 - b) la cessazione definitiva dell'attività del Soggetto Proponente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del Soggetto Proponente medesimo;
 - c) il mancato rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013, per tre anni dal pagamento finale al beneficiario, per il quale è da intendersi:



- cessazione o rilocalizzazione dell'unità produttiva interessata dall'investimento al di fuori dell'area di crisi complessa di cui all'Art. 5 del presente Avviso, punto 1;
 - cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
- d) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammessi alle agevolazioni, salvo proroghe;
- e) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali o da eventuali rinunce, a seguito delle quali la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni, fermo restando il rispetto del livello minimo di spesa ammissibile pari a € 50.000,00;
- f) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantouflage* - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
- g) la mancata apertura – alla data della prima liquidazione dell'aiuto – della sede legale/operativa interessata dal progetto di investimento nel territorio dell'area di crisi complessa di cui all'Articolo 5 del presente Avviso;
- h) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività, obiettivi e/o requisiti del Progetto, oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell'Articolo 15 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
- i) qualora il soggetto beneficiario non mantenga l'innalzamento del livello occupazionale conseguito con l'assunzione, entro la conclusione del progetto, a tempo pieno e indeterminato (in ogni caso per almeno 36 mesi dalla conclusione del progetto) di nuovi occupati (U.L.A.) – in particolare donne e/o giovani;
- j) il caso in cui il beneficiario non consenta i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
- k) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
- l) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- m) l'omessa trasmissione della documentazione finale al Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti entro e non oltre i termini perentori assegnati dall'Amministrazione regionale;
- n) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i., di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
- o) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al presente Avviso;
- p) qualora con il contributo richiesto si superi il massimale previsto al paragrafo 2 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7 del medesimo articolo;
- q) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso.



2. Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:

il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni per le PMI dal pagamento finale al beneficiario, ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, fermo restando il rispetto del livello minimo di spesa ammissibile pari a € 50.000,00, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo.

3. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai fini del recupero conseguente alla revoca dell'aiuto, l'impresa restituisce l'importo ricevuto maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.
5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24 – Operazioni straordinarie di impresa

1. Nel caso in cui un'impresa, intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve darne comunicazione alla Regione Abruzzo.

A tal fine deve avanzare una specifica istanza tesa alla verifica del mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità e deve fornire:

A) nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

- copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto di contributo interessati dal trasferimento medesimo nonché, l'impegno da parte del locatario al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso e all'assunzione della piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa locataria con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si



evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto, nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

- dichiarazione dell'impresa locataria di accettazione delle attività riferite al progetto;
- B) nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda:
- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto finanziato;
 - dichiarazione dell'impresa subentrante in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto;
 - autodichiarazione attestante che la nuova impresa destinataria del contributo possiede tutti i requisiti per l'ammissione a finanziamento ai sensi del presente avviso.
2. Le comunicazioni sopra descritte debbono pervenire alla Regione Abruzzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto.
 3. Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
 4. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni la Regione Abruzzo espletterà le necessarie valutazioni in ordine alla conferma o revoca delle agevolazioni concesse.
 5. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'erogazione del saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'Art. 71 del Reg. 1303/2013.

Art. 25 – Informazione e pubblicità

1. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti può chiedere al beneficiario di produrre, un'ulteriore descrizione analitica (oltre alla relazione finale di cui all'Articolo 18, punto 3.2) dei risultati conseguiti con il progetto. Tali informazioni sono diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si rende altresì disponibile a collaborare con la Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del POR FESR 2014–20.
2. Nell'implementare le attività di informazione e disseminazione dei risultati progettuali, i beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in particolare al paragrafo 2.2, punti 1 e 2. Nello specifico è responsabilità dei beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020. I documenti informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare inoltre:
 - l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento dell'Unione;
 - il logo del POR FESR/FSE Abruzzo 2014/2020.



Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario deve:

- fornire sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione del progetto, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocare, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5 dell'Allegato XII, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area di ingresso dell'edificio interessato dal progetto finanziato.

Art. 26 – Responsabilità del procedimento

1. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, Piergiorgio Tittarelli.
3. Il Responsabile dell'istruttoria è il Responsabile dell'Ufficio Attrazione di Nuovi Insediamenti Industriali, Contrasto alla Delocalizzazione, Adriano Marzola.
4. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Responsabile dell'istruttoria telefono n. 085/767 2307 e inviando FAQ ai seguenti indirizzi di posta elettronica: dpg015@regione.abruzzo.it oppure dpg015@pec.regione.abruzzo.it.

Art. 27 – Tutela della privacy

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 28 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, nel documento “Metodologia e Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15.01.2016, nonché nel SI.GE.CO. Unico “Sistema di Gestione e Controllo” del POR FSE e del POR FESR 2014-2020 approvato con DGR n.395 del 18 luglio 2017 e nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 approvato con DPA n. 130 del 11/08/2017.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.